

Dilazione delle somme iscritte a ruolo: novità dal 1° gennaio 2025



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che **l'art. 13 del D.lgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023** e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, **ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l'elevazione della dilazione** di cui all'art. 19 del DPR 602/73 **sino a 120 rate mensili.**

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

In attuazione della **Riforma fiscale**: alla luce dei principi generali indicati dal legislatore nell'art. 18 L.111/2023, **con il D.lgs. 110/2024 si interviene per rendere il sistema della riscossione più snello ed efficace**. In particolare, il legislatore ha cercato di individuare e introdurre:

- ✓ una maggiore efficienza dei sistemi generali di riscossione,
- ✓ l'uso di più evolute tecnologie
- ✓ alcune modifiche delle condizioni di accesso ai piani di rateazione,
- ✓ un potenziamento del sistema di riscossione coattiva,
- ✓ la semplificazione e l'accelerazione delle procedure relative ai rimborsi,
- ✓ una più chiara disciplina delle azioni di recupero nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti.

In questo nostro intervento, effettuiamo una rassegna delle **novità in materia di dilazione dei ruoli** anticipando da subito che **sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad individuare le modalità di applicazione della norma**.

Le novità in materia di dilazione dei ruoli

Innanzitutto, è bene chiarire che **le novità** del D.lgs. 29.7.2024 n. 110 in materia di dilazione dei ruoli **si applicano alle richieste di dilazione presentate dall'1° gennaio 2025** e sono strutturate in funzione del valore di ciascuna domanda, del momento in cui si presenta la richiesta e da quanto si dichiara.

Osserva

Restano, dunque, per ora e fino 31 dicembre 2024 le disposizioni in materia di dilazione dei ruoli che prevedono, a discrezione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la concessione di un piano "ordinario", di massimo di 72 rate, o di un piano "straordinario" di 120 rate.

Si ricorda infatti che attualmente:

- ✓ per **debiti inferiori a 120.000 euro**, è possibile ottenere una dilazione ordinaria di 72 rate dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- ✓ per **debiti superiori a 120.000 euro**, è possibile ottenere una dilazione ordinaria di 72 rate documentando di trovarsi in una situazione di difficoltà e, in particolare le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi semplificati mediante la dichiarazione ISEE, le società tramite il calcolo dell'indice di liquidità;
- ✓ **per qualunque debito indipendentemente dall'ammontare dello stesso**, è possibile **ottenere un piano straordinario di 120 rate al massimo dimostrando** di essere solvibili nonostante ci si trovi in grave situazione di difficoltà economica che non permette di sostenere un piano di rateazione ordinario.

Dal 1° gennaio 2025:

- ✓ se **il contribuente dichiara di essere in una situazione di temporanea difficoltà** e le **somme iscritte a ruolo**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, sono di **importo inferiore o pari a 120mila euro**, è possibile una rateazione del debito fino a un massimo di:
 - 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
 - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
 - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

- ✓ se **il contribuente dichiara e documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, superino o meno i 120mila euro:
 - per le **somme di importo fino a 120mila euro** la ripartizione va:
 - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Osserva

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

- ✓ se il **debito iscritto supera i 120mila euro** è possibile una **ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.**

Osserva

Mediante successivi **decreti ministeriali** verranno **definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria del debitore** (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).

Verranno, inoltre, individuati:

- particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

Vengono comunque **confermati i criteri, per l'ottenimento delle dilazioni, in essere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione**, ossia:

- ✓ per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice ISEE unitamente all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;
- ✓ per i soggetti diversi dai precedenti, l'indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Va, infine, rilevato che **il decreto delegato prevede un apposito monitoraggio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze** al fine di **poter aumentare la dilazione fino a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031** e relativamente alle quali la situazione di temporanea difficoltà sia soltanto dichiarata.

Fine della Circolare N° 47/2024